



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO – LEGGE 16 marzo 2023 n.45**

*(Ratifica Decreto - Legge 3 febbraio 2023 n.15)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto – Legge 3 febbraio 2023 n.15 – Ulteriori modifiche alle disposizioni relative al permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina – promulgato:*

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:*

- la necessità di aggiornare alcune disposizioni previste da precedenti decreti – legge, regolamenti e misure adottati in materia di emergenza umanitaria in Ucraina;*
- l'urgenza di prorogare ulteriormente la validità dei permessi di soggiorno provvisori, determinata dalla perdurante situazione di instabilità dovuta al conflitto insorto in Ucraina;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 1 febbraio 2023;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 marzo 2023;*

*Vista la Delibera del Consiglio Grande e Generale n.4 del 14 marzo 2023;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 3 febbraio 2023 n.15 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **ULTERIORI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA**

### **Art.1**

*(Modifiche alla durata dei permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)*

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto – legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 luglio 2023.
2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 luglio 2023.
3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – verificata la disponibilità di alloggio.
4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.

## **Art. 2**

*(Modifiche al comma 5 bis dell'articolo 2 del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)*

1. Il comma 5 bis dell'articolo 2 del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche è così modificato:

“5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato 23 febbraio 2023 n.29 e così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.29/2023, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.”.

## **Art. 3**

*(Gestione dei flussi)*

1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall'articolo 2-bis del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 è stabilito in 130 unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5% su base mensile.

2. Con delibera del Congresso di Stato verrà dichiarato il termine dell'emergenza. Qualora la conclusione dell'emergenza avvenga precedentemente al 31 luglio 2023, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all'adozione della sopracitata delibera.

## **Art. 3-bis**

*(Disposizioni in merito al percepimento degli assegni familiari)*

1. In deroga al primo comma dell'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, così come modificato dal Decreto -Legge 2 settembre 2022 n.126, a partire dal 1° aprile 2023 i capi famiglia titolari di permesso di soggiorno provvisorio per Emergenza Ucraina di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche, muniti del regolare libretto o nulla osta di lavoro rilasciato ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e che prestino regolare opera retribuita alla dipendenza di terzi nel territorio sammarinese, hanno diritto, per le persone a carico titolari di permesso di soggiorno provvisorio per Emergenza Ucraina, al percepimento degli assegni familiari secondo la normativa vigente.

2. In via del tutto straordinaria e per la durata del permesso di soggiorno provvisorio, qualora i soggetti di cui al comma 1 siano impossibilitati a produrre idonea documentazione dal Paese d'origine, ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, è consentita la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 marzo 2023/1722 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Elena Tonnini*